

	<p>Città di Motta di Livenza PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO TECNICO</p>	<p>P.zza Luzzatti, 1 31045 Motta di Livenza c.f. 80011450261 p.i. 01116800267 Tel. 0422-761530 comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it</p>
---	---	---

ORDINANZA n. 8/2021 - Prot. n. 19446

Lì, 14.10.2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, VALIDITA' FINO AL 30/04/2022.

IL S I N D A C O

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nel corso del 2020 è stato raggiunto il limite di 23 giorni di superamento del limite giornaliero di PM10 superiore a 50 µg/m³, nella stazione di riferimento di Mansuè;
- in data 10.9.2021 è stato convocato dalla Provincia di Treviso il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) con cui si è ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico attraverso le specifiche ordinanze sindacali;

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli art. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RILEVATO che l'Accordo Padano prevede che:

a) le misure temporanee e omogenee si attivino in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:

– **nessuna allerta - semaforo verde:**

nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;

– **livello di allerta 1 - semaforo arancio:**

attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

– **livello di allerta 2 - semaforo rosso:**

attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

b) l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

– che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

– che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. regionale, nell'incontro del 10/03/2021, in cui è stato illustrato il suddetto *Pacchetto di misure straordinarie*, e si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 5 gennaio 2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione il Comune di Motta di Livenza rientra in zona IT0522 "Pianura", comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";

PRESO ATTO della conformazione territoriale del Comune di Motta di Livenza, con concentrazione dell'abitato nel capoluogo e nelle frazioni, e attraversati da arterie regionali e provinciali principali SR53 Postumia, SP51, SP52, SP53 e SP166, elementi viabilistici che rendono di dubbia efficacia e di difficile applicazione le limitazioni della circolazione;

VISTI:

– il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

– il D.lgs. 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

– il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017 "Accordo di programma";

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 "Revisione zonizzazione";

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto misure straordinarie";

– l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

1. l'istituzione del divieto di circolazione, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30/04/2022 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30: nei centri abitati del comune, così come definito dall'art.3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", in tutte le strade comunali ad esclusione:

- S.R. 53 Postumia,,ricadente entro i confini comunali, - S.P. 12 (Postumia-Quartarezza-Mure), S.P. 51 (Motta-S.Giovanni-Meduna) S.P. 52 (Motta-Lorenzaga-S.Stino), S.P. 53 (Motta-z.i Sud Magnadola-Cessalto), S.P. 166 (Motta-Malintrada-Chiarano) ricadenti entro i confini comunali,

alle seguenti categorie di veicoli:

- categoria M e N Benzina Euro 0 e Euro 1;

- categoria M e N Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2;

- Cicli e motocicli categoria L Euro 0

2. L'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- **Veicoli a basse emissioni**

a. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

b. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;

- **Trasporti collettivi**

c. autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

d. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;

- Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni

e. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

f. veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

g. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;

h. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;

i. veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

j. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

k. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

l. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

m. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

n. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

o. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

p. veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.

- Commercianti, trasporto merci, cantieri

q. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Motta di Livenza;

r. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

s. tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;

t. veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;

u. veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;

v. veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

- Targhe estere e turismo

w. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

x. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

- Revisioni

y. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

Veicoli d'epoca di interesse storico e collezionistico

z. autoveicoli e motoveicoli d'epoca ai sensi dell'art 60 c. 3 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati muniti dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di competenza;

aa. autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;

- Lavoratori e turnisti

bb. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

- Cerimonie

cc. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

- ISEE ed età

dd. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

ee. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

- Emergenze

ff. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

gg. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

3. Obbligo di spegnimento dei motori per tutti i livelli di allerta, degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori

dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

4. Il Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in condizioni di allerta verde**;

5. Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (DGRV n. 1908/2016) **in condizioni di allerta arancio-rossa**;

6. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II, sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

7. Divieto di spandimento liquami zootecnici, esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

8. Il Divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali, in applicazione della DGRV n. 122/2015 con l'eccezione dei materiali vegetali soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

9. Divieto di falò rituali e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, salvo deroghe per i fuochi di capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine purché preventivamente autorizzati dalla Polizia Locale e dalla Questura;

10. Abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e edifici pubblici (fino al 15 aprile 2022, salvo proroghe periodo) con esclusione per gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo o assimilabili, piscine, strutture protette per assistenza, ambulatori medici **in condizioni di allerta arancio-rossa**.

AVVISA

Il presente provvedimento ha validità dalla data di pubblicazione fino al 30 aprile 2022;

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche predisposizioni di legge, si applica:

- la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento da € 25,00 ad € 500,00;
- la sanzione amministrativa da € 168,00 a € 678,00, prevista dall'art. 7 comma 13-bis del Codice della strada, D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'albo pretorio comunale nel sito istituzionale on line e data la massima pubblicità. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza .

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso ai Tribunale Amministrativo regionale per il veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) dei dpr 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

IL SINDACO
F.to Arch. Alessandro Righi